



Intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni delle commissioni esaminatrici nei concorsi nella Polizia di Stato

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), Con la Sentenza n. 04247/2023 del 27 aprile 2023 ha fissato un importante principio in relazione ai requisiti di legittimità dei concorsi nella Polizia di Stato con riferimento ai criteri di valutazione per la prova orale e alla idoneità della votazione a costituire legittima motivazione di esclusione. La vicenda processuale è stata promossa da un concorrente al concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per l'accesso alla qualifica di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 27.12.2018.

Il ricorrente, non inserito nella graduatoria finale a causa dell'insufficiente punteggio ottenuto nella prova orale, pari a 17,45/30 (appena 0,55 in meno rispetto il minimo richiesto dal bando), ha impugnato la graduatoria finale e gli atti presupposti, inclusi i verbali della Commissione giudicatrice, lamentandone l'illegittimità a causa di molteplici vizi, tra i quali l'omessa predeterminazione di adeguati criteri di valutazione per la prova orale; l'inidoneità della votazione a costituire legittima motivazione di esclusione in quanto attribuita in assenza di congrui criteri di valutazione.

Il T.A.R. adito ha ritenuto il ricorso infondato e detta decisione è stata appellata innanzi al Consiglio di Stato che ha ravvisato la fondatezza delle

SOMMARIO

- Intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni delle commissioni esaminatrici nei concorsi nella Polizia di Stato
- Imposta Municipale Unica 2023
- Nuova modalità di utilizzo per la carta di identità elettronica
- Manuale di tecniche operative disponibile sulla piattaforma "FormazionePS"
- Le offese su Facebook non possono trovare giustificazione nella polemica politica
- 220° e 221° corso di formazione Allievi Agenti
- Scrutinio per merito comparativo per Sostituto Commissario
- Trasparenza sui dati personali e risarcimento del danno
- Fondo Efficienza Servizi Istituzionali - il testo e gli importi

censure mosse alla Sentenza di primo grado accogliendo l'appello nei seguenti termini e motivazioni.

I Giudici di Palazzo Spada partono dalla considerazione che la Commissione giudicatrice, con il verbale numero 1 del 25 febbraio 2019, ha definito, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del decreto ministeriale 276 del 2002 "i criteri e le modalità delle prove d'esame", e, quanto alla prova orale, ha stabilito di approntare un numero di quesiti non inferiore a 25 per ciascuna delle materie, che sarebbero stati trascritti in appositi elenchi divisi per materia e contrassegnati numericamente; ogni candidato, al momento della prova orale, avrebbe dovuto estrarre un numero e sarebbero state proposte le domande per ciascuna materia corrispondenti, nei vari elenchi, al numero estratto.

La valutazione del colloquio e l'attribuzione del relativo punteggio sarebbero state effettuate tenendo conto degli aspetti sostanziali (padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi) e formali (chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica) delle risposte.

Infine, prima dell'inizio della prova scritta e della prova orale si sarebbero dovute tenere apposite riunioni per definire gli aspetti applicativi e di dettaglio dei criteri e delle modalità sopraindicate.

La sentenza di primo grado aveva ritenuto che a tanto la Commissione avesse ottemperato nella riunione del 17 giugno 2019. Tuttavia secondo il Consiglio di Stato, dal verbale della riunione non emerge alcun dettaglio circa i criteri utilizzati, essendosi la Commissione, limitata ad illustrare le modalità relative allo svolgimento della prova orale (pubblicità della seduta, modalità di estrazione a sorte del numero relativo ai quesiti, modalità di accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell'informatica, modalità di pubblicazione dell'esito della prova orale) e ad approvare, di seguito, i quesiti da sottoporre ai candidati, trascritti in appositi elenchi, sottoscritti e inseriti in busta chiusa, senza enunciare precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio da assegnare.

Il collegio ha ricordato che la giurisprudenza amministrativa è costante nel riconoscere all'amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità ovvero non intelleggibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errori procedurali.

Tuttavia, sotto il profilo della intelleggibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, le commissioni esaminatrici debbono rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l'indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell'apprezzamento purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell'iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d'esame".

Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, "ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n.2573 e sez. III, 29/04/2019, n.2775)".

Nel caso in questione, secondo i giudici del Consiglio di Stato i parametri di valutazione sono rimasti quelli stabiliti nel primo verbale (non essendo mai stati fissati "gli aspetti applicativi e di dettaglio dei criteri", nonostante in tal senso la stessa Commissione si fosse autolimitata), dati dalla combinazione dei seguenti aspetti: padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte. In tal modo, però, la mancata previsione di criteri integrativi e di dettaglio e della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi ha reso impossibile al singolo candidato, e poi al giudice, di ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata.

Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio.

Nel caso in questione, invece, la Commissione stessa si è limitata ad indicare un complessivo voto numerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato, e quindi al giudice, di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito quel punteggio.

“In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l’iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo. In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione (padronanza dell’argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura”.

La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l’attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate.

Di qui l’accoglimento del ricorso con riforma della decisione di primo grado.

Imposta Municipale Unica 2023



La data del 16 giugno costituisce la prima scadenza Imu del 2023, nel senso che entro tale termine deve essere corrisposto il pagamento della prima rata, o acconto, dell’IMU (la seconda rata o saldo deve essere versata, invece, entro e non oltre il 16 dicembre 2023).

Si ricorda che i contribuenti tenuti a versare l’imposta sono:

- il proprietario o i proprietari dell’immobile;
- il titolare del diritto reale di: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o il genitore che risulti essere l’assegnatario della casa familiare, perché è stato stabilito da

un provvedimento emesso da un giudice;

- il concessionario, nel caso in cui ci sia una concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili – anche quando sono da costruire o in corso di costruzione – quando questi risultano essere concessi in locazione finanziaria.

Non tutti i contribuenti sono tenuti al versamento dell’Imu. Non devono effettuare il pagamento per i fabbricati che vengono identificati come abitazione principale ad esclusione degli immobili che fanno parte di quelle particolari categorie catastali, che li identificano come di lusso. Tra queste rientrano le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È necessario pagare l’Imu anche per gli immobili classificati come seconda casa.

L’Imu, inoltre, non deve essere pagata le seguenti ulteriori tipologie di immobili:

- gli immobili e le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, che vengono adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi sociali;
- la casa coniugale, nel momento in cui venga assegnata al coniuge a seguito di una separazione legale, di un annullamento, di uno scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando l’immobile risulti essere l’unico posseduto – e non dato in locazione – dal personale che appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Vi rientrano anche gli immobili del personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, del personale

impiegato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale che appartiene appartenente alla carriera prefettizia;

- per una sola unità immobiliare, nel caso in cui il cittadino non risulti essere residente nel territorio italiano. Il contribuente, in questo caso, deve essere iscritto all’Aire, ossia l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Il suddetto contribuente deve essere pensionato nel paese di residenza e l’immobile non deve essere stato dato in locazione o in comodato d’uso.
- Immobili occupati abusivamente;
- immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata una denuncia all’autorità giudiziaria per invasione di terreni o edifici ai sensi degli articoli 614, comma 2, o 633 del Codice Penale.

Il contribuente deve provvedere a comunicare direttamente al Comune il possesso dei requisiti, che permettono di beneficiare dell’esenzione. Opportuna comunicazione all’amministrazione del Comune deve essere effettuata anche quando il diritto all’esenzione dovesse cessare.

Il legislatore, inoltre, ha previsto la proroga delle esenzioni che sono state concesse per gli immobili che risultano essere inagibili a seguito di determinati eventi sismici, che hanno colpito nel 2016 il Centro Italia e nel 2012 l’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A prevedere queste proroghe sono stati direttamente i commi 750 e 768 della Legge finanziaria n. 197/2022.

Per conoscere il costo preciso dell’Imu da pagare è necessario fare riferimento alle aliquote, che sono state approvate dal Comune nel quale sono ubicati gli immobili. Le aliquote sono state pubblicate direttamente sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre 2023.

Il pagamento può essere effettuato con bollettino postale, Modello F24, piattaforma PagoPA o tramite il proprio commercialista o consulente fiscale abilitato.

Nuova modalità di utilizzo per la carta di identità elettronica



Una nuova funzionalità dovrebbe permettere di utilizzare la CIE come identità digitale attraverso un codice temporaneo trasmesso con SMS, attraverso un QR code generato da app oppure impostando una password. Dopo una fase di sperimentazione in alcuni Comuni, questa nuova modalità di utilizzo è disponibile in tutta Italia.

Essa permette di usare la carta senza supporto fisico ottenendo le credenziali inquadrando un QR Code tramite l’App CieID, oppure attraverso un codice temporaneo (OTP) via SMS.

In questo modo si potrà accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione impostando online (su www.cartaidentita.interno.gov.it) una password senza più bisogno della carta fisica sotto mano.

In pratica, si aggiungono due nuovi livelli di sicurezza (Livello 1 e 2) a quello già esistente (Livello 3) e all’App CieID. Non tutte le pubbliche amministrazioni hanno per ora incamerato questa nuova opzione. Fra quelle che lo consentono ci sono però già l’INPS e l’Agenzia delle Entrate.

Se si preferisce usare la carta fisica si continua a ricorrere alle tecnologie contactless (NFC – Near Field Communication) oppure alla metà del codice PUK, ma solo se sono stati forniti una serie di elementi in fase di rilascio della carta d’identità.

La Carta d’identità elettronica è comunque sempre “sicura” in primo luogo perché specifici elementi di anticontraffazione congiuntamente alla presenza di un microchip integrato, garantiscono l’autenticità dei dati del titolare al massimo livello di sicurezza e poi perché è l’unico strumento che permette il riconoscimento fisico di una persona.

La CIE, oltre ad essere una carta d’identità (riconosciuto su tutto il territorio dello Stato e per l’espatrio nei paesi che non richiedono il passaporto), può essere utilizzata come identità digitale, in alternativa a SPID, che invece è fornita da provider privati. I due strumenti sono alternativi e il cittadino può attivarli entrambi (cioè, avere una doppia identità digitale).

Manuale di tecniche operative disponibile sulla piattaforma "FormazionePS"



Con circolare Prot. [0004158 del 10 maggio 2023](#) l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha comunicato la realizzazione di un manuale di tecniche operative in modalità informatiche, composto da schede monografiche in formato multimediale, già disponibili nella piattaforma "FormazionePS" nell'area "Tecniche operative". Tali schede costituiscono un supporto didattico per il personale istruttore con la finalità di assicurare unicità di indirizzo operativo e uniformità di addestramento, sia nei corsi di formazione di base, che nell'ambito dell'attività addestrativa disciplinata dall'articolo 20 dell'accordo nazionale quadro.

Le offese su Facebook non possono trovare giustificazione nella polemica politica



Per la Cassazione, il contrasto politico non giustifica le offese su Facebook, la cui valenza denigratoria integra il reato di diffamazione. Il principio è affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18057/2023 del 2 maggio 2023 che ha definito con respingimento il ricorso di una persona già condannata in appello per diffamazione.

Il ricorrente deduceva che le frasi a lui attribuite non avevano alcuna valenza offensiva né contenuto violento, costituendo espressioni dialettali usuali tra persone in confidenza che da tempo si confrontavano con scontri verbali

per ragioni politiche.

Per il Palazzaccio, tuttavia, le affermazioni dell'imputato che apostrofava la persona offesa, con parole come "ignorante ... cretino ... sciacqua lattughe", avevano invece, come correttamente ritenuto dalla corte di merito, una valenza denigratoria, anche in considerazione della circostanza che l'uomo non perdeva mai occasione di intervenire per commentare qualsiasi esternazione anche non inerente ad argomenti strettamente politici, apparendo gli interventi del tutto pretestuosi ed evidentemente finalizzati ad insultare pubblicamente il soggetto che non conosceva neanche personalmente, tanto è vero che la persona offesa lo aveva più volte diffidato dal persistere nelle condotte.

Per i giudici di piazza Cavour, la decisione di condanna inflitta nei gradi di merito appare "del tutto coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il limite della continenza nel diritto di critica è superato in caso di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (cfr. Cass. n. 320/2021).

Nel caso in esame, quindi, "il contesto di contrasto politico appare del tutto genericamente evocato, e, in molti casi, del tutto escluso dalla sentenza impugnata, apparendo le frasi e gli epiteti utilizzati non inquadrabili neanche in un contesto di contrapposizione politica, né di dilleggio personale tra soggetti legati da vincoli di conoscenza, con conseguente piena integrazione della condotta di diffamazione".

Va, infatti, rilevato, conclude la S.C. dichiarando inammissibile il ricorso, che "benché determinati epiteti, quali quelli utilizzati dall'imputato, siano entrati nel linguaggio comune o rappresentino modalità verbali colloquiali, nondimeno la loro valenza offensiva non è stata vanificata dall'uso, ma semplicemente attenuata in riferimento, tuttavia, a contesti specifici - quali quelli di tipo colloquiale, personale, tra soggetti legati da vincoli di amicizia e simili - dovendo ritenersi come la valenza denigratoria insita nel lemma lessicale si riespanda totalmente allorquando l'uso risulti del tutto gratuito", come verificatosi nel caso di specie.

220° e 221° corso di formazione Allievi Agenti



L' Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha rappresentato che il prossimo 6 giugno si conclude il primo semestre del 220° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato in svolgimento presso il Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena, l'Istituto per sovrintendenti di Spoleto, la Scuola allievi agenti di Piacenza, il Centro addestramento istruzione professionale di Abbasanta, la Scuola polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa di Brescia e la Scuola per il controllo del territorio di Pescara; dal 21 giugno al 6 agosto 2023 i neo agenti in prova (1986 unità) saranno impegnati con la fase di

applicazione pratica presso gli uffici e reparti di assegnazione.

Inoltre, il prossimo 14 giugno si conclude il primo semestre del 221° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato in svolgimento presso l'Istituto per ispettori di Nettuno. Dal 26 giugno al 14 agosto 2023 i neo agenti in prova (474 unità) saranno impegnati con la fase di applicazione pratica. Nel medesimo periodo, presso il medesimo Istituto, avranno termine anche le attività formative del 19° corso di formazione per allievi agenti tecnici della Polizia di Stato riservato ai "familiari di vittime del dovere".

Le cerimonie di giuramento Fedeltà alla Repubblica degli agenti in prova saranno realizzate, analogamente alle più recenti edizioni, in forma più riservata e raccolta e con la partecipazione dei familiari, in data 16 giugno 2023 presso tutte le Scuole interessate. Infine, tenuto conto della quasi contestualità del termine della fase residenziale del 221° corso e del 19° corso per allievi agenti tecnici, le cerimonie di giuramento di Fedeltà alla Repubblica, per i citati corsi, sarà unica.

Scrutinio per merito comparativo per Sostituto Commissario



Con circolare [333/ISP/I/SEZ.2/UPC Prot. 0016110](#) del 18 maggio 2023 è stato dato avvio alla procedura per il conferimento della qualifica di Sostituto Commissario della Polizia di Stato a favore degli Ispettori Superiori che al 1° gennaio 2023 hanno maturato l'anzianità pari o superiori a 8 anni di cui all'articolo 31 quater del DPR 24 aprile 1982 n. 335, o che sono destinatari dei benefici previsti dall'articolo 2 comma 1 lettera 1 bis del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95.

A seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso interno per titoli, a 1000 posti per la nomina alla qualifica di Sostituto Commissario, disposto dall'articolo 1 bis comma 2 lettera a) del decreto legge 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ulteriori 1553 colleghi saranno nominati sostituti commissari, con decorrenza 1 gennaio 2023, successivamente al perfezionamento della procedura che ci occupa, seguendo in ruolo il personale selezionato a seguito dello scrutinio.

Trasparenza sui dati personali e risarcimento del danno



Due decisioni della Corte di Giustizia europea offrono spunti per porre in luce importanti questioni in materia di privacy.

Con la sentenza resa nella causa C-487/21 La Corte chiarisce che il diritto di ottenere una "copia" dei dati personali implica che sia consegnata all'interessato una "riproduzione fedele e intelligibile dell'insieme dei dati".

Ciò implica il diritto di ottenere copia di estratti di documenti o anche di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti detti dati, se ciò è indispensabile per consentire

all'interessato di esercitare effettivamente i diritti conferitigli dal GDPR. La decisione trae origine dal fatto che un'agenzia di consulenza commerciale austriaca abilitata a fornire ai propri clienti informazioni sulla solvibilità di terzi, nel riscontrare la richiesta di un privato ha trasmesso in forma sintetica, l'elenco dei suoi dati oggetto di trattamento. Ritenendo che tale elenco fosse insufficiente la parte ha presentato reclamo al Garante privacy che lo ha respinto.

La Corte EU, investita del caso, partendo da un'interpretazione letterale dell'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del GDPR, ha affermato il pieno diritto dell'interessato ad ottenere una riproduzione fedele dei suoi dati personali, intesi in senso ampio, che siano oggetto di operazioni qualificabili come trattamento. Inoltre, la sentenza precisa che il termine «copia» non si riferisce a un documento in quanto tale, ma ai dati personali che esso contiene e che devono essere completi. La copia deve quindi contenere tutti i dati personali oggetto di trattamento poiché il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una «copia» dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all'interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell'insieme di tali dati.

Il diritto, inoltre, presuppone l'ottenimento di copia di estratti di documenti o anche di documenti interi o, ancora, di banche dati, se la fornitura è indispensabile per esercitare i diritti conferiti dal Regolamento europeo. Occorre aggiungere che anche la Giurisprudenza Italiana (Cassazione - *Prima sezione civile* ordinanza n. 9313/2023), ha recentemente affermato che banche e istituti finanziari sono sempre obbligati a rispondere alle richieste in materia di trattamento dei dati personali presentate dai soggetti interessati, precisando che *"Il soggetto onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati sensibili è il destinatario dell'istanza di accesso e non invece l'istante, dovendo il primo sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l'ostensione"*.

Una seconda sentenza resa nella causa C 300/21, invece, afferma che la mera violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali non fa sorgere un diritto al risarcimento. Ma chiarisce anche che per conferire tale diritto, non è necessario che il danno immateriale subito raggiunga una determinata soglia di gravità.

La questione affrontata nella causa C 300/21 è invece sorta dopo che un giornale aveva raccolto informazioni sulle affinità politiche della popolazione austriaca. Con l'ausilio di un algoritmo aveva definito «indirizzi di gruppi destinatari» utilizzando criteri sociali e demografici. I dati hanno indotto l'Österreichische Post a stabilire che un determinato cittadino aveva un'elevata affinità con un determinato partito politico austriaco. Il soggetto coinvolto, che non aveva acconsentito al trattamento dei suoi dati personali, agiva chiedendo una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno.

La Corte Europea di Giustizia, investita della questione ha affermato che il diritto al risarcimento previsto dal GDPR è subordinato in modo univoco a tre condizioni cumulative: una violazione del RGPD, un danno materiale o immateriale derivante da tale violazione e un nesso di causalità tra il danno e la violazione. Pertanto, qualsiasi violazione del Regolamento sulla protezione dei dati, da sola, non dà, di per sé, diritto al risarcimento. In secondo luogo, la Corte ha evidenziato che il diritto al risarcimento non è riservato ai danni immateriali che raggiungono una determinata soglia di gravità. Il GDPR infatti non menziona un requisito del genere. Infine afferma che spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro fissare i criteri che consentono di determinare l'entità del risarcimento.

Fondo Efficienza Servizi Istituzionali - il testo e gli importi



Come già comunicato nel pomeriggio del 25 maggio alla presenza del Ministro dell'Interno Prefetto Matteo Piantedosi, del Sottosegretario al Ministero degli Interni On. Nicola Molteni e al Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani è stato firmato l'accordo definitivo sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali resi nel 2022.

Il testo dell'accordo è disponibile sul nostro sito al seguente link [Fondo Efficienza Servizio Istituzionali 2022](#).

Sono riportati gli importi riconosciuti per le seguenti fattispecie:

- € 6,00 lordi importo produttività collettiva attribuito sulla base del servizio giornaliero per l'effettiva presenza;
- € 10,00 lordi importo indennità di cambio turno (€ 50,83 forfettario mensile e € 610 annuale per i Reparti Mobili);
- € 17,50 lordi importo indennità di reperibilità;
- € 6,40 lordi importo indennità per servizi resi in alta montagna.

Per quel che concerne, in particolare, la produttività collettiva, il compenso è attribuito calcolando i giorni di effettiva presenza in servizio prestati nel corso dell'anno solare, ivi compresi i giorni di lavoro agile limitatamente al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022:

Ai fini del calcolo previsto dal comma 1 sono equiparati ai Giorni di effettiva presenza in servizio:

- a) i riposi compensativi;
- b) le assenze per infermità conseguenti ad infortuni occorsi in servizio;
- c) le assenze di cui all'articolo 17 del d.P.R. N. 51/2009, comprese quelle consequenziali alla somministrazione delle terapie;
- d) le assenze per effetto dell'applicazione della legge 104/92;
- e) le assenze derivanti dal divieto di adibire al lavoro le donne previsto dal capo iii del d. Lgs. n.151/2001;
- f) le assenze di cui all'articolo 8 della l. N. 219/2005;
- g) le assenze derivanti dal congedo straordinario speciale per temporanea dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 87, comma 6, decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020;
- h) le assenze derivanti dal congedo straordinario per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai sensi dell'art. 87, comma 7, decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, limitatamente al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022;
- i) i permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa, e i distacchi.

Ogni ulteriore fattispecie si configura come giorno di assenza.

Ai fini della corresponsione del compenso per la produttività collettiva e ricorrendone le condizioni, per il personale vincitore di un concorso per l'accesso a qualifiche superiori e collocato in aspettativa per la durata del corso, i giorni di frequenza sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio. Per il personale impegnato in orari di lavoro articolati su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo dei giorni di effettiva presenza in servizio, ad ogni cinque giorni ne sarà sommato uno.

Il pagamento, salvo imprevisti, è previsto entro il prossimo mese di giugno con l'emissione di un cedolino straordinario.